

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **105**

COPIA

Cat. __8_ Cl. __2_ Fasc. _1_

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME IN MATERIA DI SERVIZI METRICI

L'anno DUEMILAOTTO il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di LUGLIO alle ore 20,30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1) ZACCHIROLI VINCENZO	Presente	12) VIBIO BRUNO	Assente
2) GARAGNANI GIANPIERO	Assente	13) TOSARELLI TIZIANO	Assente
3) GIORDANI GIULIANO	Presente	14) CASTAGNARI MIRKO	Assente
4) DALL'AGLIO GILBERTO	Presente	15) CORSO ERMANNNO	Presente
5) BERNARDI VALTER	Assente	16) GIANNELLA NICOLA O.	Assente
6) DAGHIA LUCA	Presente	17) BOTTIGLIERI LUIGI	Presente
7) AVONI CLAUDIO	Presente	18) PARENTI MARCO	Assente
8) NALDI IVO	Presente	19) CORVI GABRIELE	Presente
9) GRANDINI DAVIDE	Presente	20) BALDAZZI FRANCESCO	Presente
10) BROCCOLI BARBARA	Presente	21) BARONCINI ELISA	Assente
11) ADIMARI ANGELO	U.Assente		

Assessori presenti: Cenni, Brunori, Ottavi, Sermasi, Dalfiume, Raspanti.

Totale presenti: 12 Totale assenti 9

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Dott.ssa Cinzia Giacometti

Il Presidente CLAUDIO AVONI dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Giordani Giuliano 2) Daghia Luca 3) Bottiglieri Luigi

E' entrato il Capogruppo Nicola Ottavio Giannella: 13 presenti
E' entrato il Consigliere Gianpiero Garagnani 14 presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito alle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Considerato che il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n.22 di recepimento della Direttiva 2004/223/CE relativa agli strumenti di misura e il DM 29 agosto 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, ha attribuito alle Camere di commercio le funzioni di vigilanza sugli strumenti metrici;
- Considerato che l'art. 34 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 ed entrato in vigore il 25 giugno 2008, dispone l'immediata soppressione delle competenze camerali in materia di metrologia legale, sicurezza dei prodotti, legalizzazione delle firme con l'estero e attività sanzionatorie e il trasferimento delle funzioni esercitate dalle Camere di commercio in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura ai Comuni, senza alcun periodo transitorio né previsione di risorse aggiuntive per coprire gli oneri derivanti dalle nuove attività e per reperire personale professionalizzato;
- Considerato che - ex art. 77 della Costituzione- le norme non convertite di un decreto-legge perdono efficacia fin dall'inizio;
- Considerato che risulta necessario assicurare lo svolgimento delle attività più urgenti di verifica degli strumenti metrici attribuite ai Comuni con l'articolo 34 del decreto legge n.112/2008 e garantire, in assenza della previsione di un regime transitorio, la continuità delle attività, tenuto tuttavia conto delle difficoltà per l'Amministrazione comunale di organizzare i mezzi, le risorse umane, le competenze e le professionalità nel proprio interno;
- Visto a tal fine l'Accordo quadro stipulato tra Anci Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna con il quale si propone a Comuni e Camere di commercio di impostare rapporti di collaborazione temporanea, tenendo anche conto degli indirizzi prioritari di attività che si ricavano dall'osservatorio regionale dei disservizi, al fine di apprestare soluzioni di emergenza per più gravi disservizi per operatori e consumatori determinati dall'entrata in vigore del decreto legge suddetto;
- Dato atto che con l'Accordo quadro suddetto è stato approvato uno schema di convenzione-tipo tra Comuni e Camere di commercio da adottare in caso di riscontrata necessità, per impostare rapporti di collaborazione temporanea tra Comuni e Camere di commercio finalizzata a svolgere temporaneamente alcune delle attività degli uffici metrici che consentano di contenere i disagi determinati dalla decretazione d'urgenza per le imprese e per i consumatori, valorizzando i tradizionali rapporti di collaborazione tra i due sistemi istituzionali sui temi dello sviluppo delle attività d'impresa e del corretto funzionamento e della trasparenza del mercato;
- Ritenuto, in attesa della legge di conversione del decreto-legge e comunque non oltre il 23 agosto 2008 o data precedente qualora intervenga la legge di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, stanti le problematiche sopra riportate, di procedere all'approvazione della "CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME IN MATERIA DI SERVIZI METRICI", al fine assicurare lo svolgimento delle attività più urgenti di verifica degli strumenti metrici attribuite ai Comuni con l'articolo 34 del decreto legge n.112/2008 e di garantire, in assenza della previsione di un regime transitorio, la continuità delle attività, considerate le difficoltà di organizzare i mezzi, le risorse

umane, le competenze e le professionalità necessarie all'espletamento del servizio, con delega dello stesso alla Camera di commercio;

Su proposta dell'Assessore alla Attività economiche e produttive;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere tecnico favorevole di cui all'art.49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, espresso dal Dirigente dell'Area Servizi per il territorio e la collettività, come da allegato;

- Rilevato che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000”.

Con votazione palese, unanime e favorevole, proclamata dal Presidente Avoni;

DELIBERA

- I) di approvare lo schema di “CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME IN MATERIA DI SERVIZI METRICI” , allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- II) di stabilire che la Convenzione suddetta sia efficace dal giorno successivo alla data della sottoscrizione tra la Camera di Commercio di Bologna ed il Comune di Castel San Pietro Terme (Bo) non oltre il 23 agosto 2008 o in data precedente qualora intervenga la legge di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.112;
- III) di dare atto che provvederà alla sottoscrizione della convenzione di cui al presente provvedimento il Sindaco pro tempore del comune di Castel San Pietro Terme , o suo delegato, in rappresentanza dell'ente.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, unanime e favorevole, proclamata dal Presidente Avoni;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N. __105__ del 24.07.2008

**CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME IN MATERIA DI
SERVIZI METRICI**

TRA:

la **Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna**, nella persona del Presidente, di seguito denominata Camera di commercio;

il **Comune di Castel San Pietro Terme (Bo)** con sede legale in Castel San Pietro Terme (Bo) – Piazza XX Settembre n.3 - rappresentato dal Sindaco pro tempore;

- premesso che il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito alle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni;
- considerato che il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n.22 di recepimento della Direttiva 2004/223/CE relativa agli strumenti di misura e il DM 29 agosto 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, ha attribuito alle Camere di commercio le funzioni di vigilanza sugli strumenti metrici;
- considerato che l'art. 34 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 ed entrato in vigore il 25 giugno 2008, dispone l'immediata soppressione delle competenze camerali in materia di metrologia legale, sicurezza dei prodotti, legalizzazione delle firme con l'estero e attività sanzionatorie e il trasferimento delle funzioni esercitate dalle Camere di commercio in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura ai Comuni, senza alcun periodo transitorio né previsione di risorse aggiuntive per coprire gli oneri derivanti dalle nuove attività e per reperire personale professionalizzato;
- considerato che - ex art. 77 della Costituzione- le norme non convertite di un decreto-legge perdono efficacia fin dall'inizio;
- considerato che con la bozza di Protocollo d'intesa predisposta a livello nazionale da Unioncamere e Anci il 4 luglio 2008 si invitano i Comuni a stipulare una convenzione con le Camere di Commercio per provvedere ad assicurare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni metriche nei casi nei quali si stanno determinando serie conseguenze negative per gli operatori e i consumatori;
- tenuto conto che con l'Accordo quadro stipulato tra Anci e Unioncamere Emilia-Romagna si propone a Comuni e Camere di commercio di impostare rapporti di collaborazione temporanea, tenendo anche conto degli indirizzi prioritari di attività che si ricavano dall'osservatorio regionale dei disservizi, al fine di apprestare soluzioni di emergenza per più gravi disservizi determinati dall'entrata in vigore del decreto legge;
- -vista la delibera della Giunta Camerale in data 17 luglio 2007 n.160;

- considerato che con D.M. 7.12.2006 del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati stabiliti i criteri base per la determinazione delle tariffe che devono coprire i costi delle funzioni metriche esercitate dalle Camere e che con delibera di Giunta camerale n. 160 del 17 luglio 2007 sono state approvate le nuove tariffe per i servizi dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Bologna;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 1

Scopo della convenzione

Il Comune di Castel San Pietro Terme (Bo) e la Camera di commercio di Bologna intendono assicurare lo svolgimento delle attività più urgenti di verifica degli strumenti metrici attribuite ai Comuni con l'articolo 34 del decreto legge n.112/2008 e intendono altresì garantire, in assenza della previsione di un regime transitorio, la continuità delle attività, considerate le difficoltà di organizzare i mezzi, le risorse umane, le competenze e le professionalità. In attesa della legge di conversione del decreto-legge concordano che le funzioni più urgenti, come identificate nel successivo art. 2, vengano svolte dalla Camera di commercio di Bologna su delega del Comune di Castel San Pietro Terme.

Art. 2

Oggetto della convenzione

Sottoscrivendo la presente convenzione il Comune di Castel San Pietro Terme (Bo) delega alla Camera di commercio di Bologna lo svolgimento delle attività di verifica prima, esclusivamente per gli strumenti metrici prodotti da imprese che, non avendo ottenuto un riconoscimento di conformità metrologica della produzione, non possono commercializzarla a causa della mancanza della suddetta verifica.

Per gli stessi motivi si delega alla stessa Camera di commercio lo svolgimento delle attività di collaudo in opera con verifica periodica dei distributori di carburanti fabbricati da imprese che non hanno un riconoscimento di conformità metrologica della produzione. Le parti convengono che le attività predette verranno svolte secondo le modalità organizzative in essere prima dell'entrata in vigore del decreto legge n.112/2008.

Art.3

Durata

La presente convenzione è efficace dal giorno successivo alla data della sottoscrizione tra la Camera di Commercio di Bologna e il Comune di Castel San Pietro Terme (Bo) e non oltre il 23 agosto 2008 o in data precedente qualora intervenga la legge di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.112.

E' fatta salva a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno tre giorni lavorativi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4
Corrispettivo per i servizi

Il Comune stabilisce che le tariffe per i servizi delegati sono quelle approvate con delibera n.160 del 17 luglio 2007 della Camera di commercio di Bologna e sono dovute dall'utente metrico direttamente alla Camera di commercio quale corrispettivo.

Art. 5
Impegni del Comune aderente alla convenzione

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere e nessun introito per il Comune che la sottoscrive.

Il Comune di Castel San Pietro Terme (Bo) si impegna a collaborare con l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Bologna per l'attuazione della convenzione.

Art. 6
Azioni di pubblicità

Le parti, nell'ambito della presente convenzione predisporranno azioni finalizzate a dar adeguata pubblicità alla convenzione e all'accordo quadro tra Anci e Unioncamere Emilia-Romagna e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i siti internet dei rispettivi enti.

Il Comune in particolare si impegna a pubblicare la presente convenzione nell'albo pretorio per tutto il periodo della sua efficacia.

Art. 7
Tutela dei dati personali

La Camera di Commercio, nel dare attuazione alla presente convenzione è autorizzata al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e, con la sottoscrizione della presente convenzione, diviene responsabile del trattamento, nominando titolare il Dirigente responsabile dell'area Regolazione del mercato ed incaricati i dipendenti dell'Ufficio Metrico della Camera di commercio di Bologna e si impegna a rispettare e a far rispettare gli obblighi che derivano dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

LA CAMERA DI COMMERCIO DI
BOLOGNA

IL COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME

.....
.....

DATA



Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna

Area Servizi per la Collettività ed il Territorio

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED
ARTIGIANATO DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME IN
MATERIA DI SERVIZI METRICI**

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI ART. 49 – COMMA 1 – DEL D.LGS. 267/00.

Regolarità Tecnica

Parere favorevole. Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000".

Parere contrario

Li, 22.07.2008

Il Dirigente
Dott. Arch. Ivano Serrantoni

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Claudio Avoni

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs.18/0/2000 n. 267 a partire dal _30/07/2008_.

La presente è copia conforme all'originale.

Lì, _30/07/2008_

p./ Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il _____.

Il Funzionario
